



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di prima convocazione.

Deliberazione n. 112 del 21/12/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI AD A.S.E.P. S.R.L. DAL 01.01.2023 AL 31.12.2024

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze consiliari in modalità telematica

All'appello risultano:

SALVARANI MASSIMO	Presente
TOMIROTTI VALENTINA	Presente
LICON ANDREA	Presente
ANDRETTI ANGELO	Presente
MARI ROBERTO	Presente
RESCIGNO VITTORIO	Presente
DORINI MORENO	Assente
MANCINI ALESSANDRO	Presente
SCIRPOLI PASQUALINO	Presente
BONORA GUIDO	Presente
VANELLA MARA	Presente
BUOLI MONICA	Presente
BINDINI ANDREA	Presente
LUPPI MARIO	Presente
BASTIANINI MARCO	Presente
BETTONI GIANFRANCO	Presente
FACCHINI RENATA	Presente

PRESENTI N. 16

ASSENTI N. 1

Risultano presenti gli Assessori: Ghizzi Pier Claudio, Massara Rosario Alberto, Ciribanti Vanessa.

Partecipa all'adunanza **Il Segretario Generale MELI BIANCA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **MARI ROBERTO** – nella sua qualità di **Presidente**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento posto al n. **6** dell'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

visti:

- ☐ gli articoli 42, 112 e 113 del d.lgs. 267/2000;
- ☐ il d.lgs. 175 del 19/8/2016;
- ☐ le Direttive UE nn. 23, 24 e 25 del 2014 in materia di concessioni e appalti dei settori ordinari e speciali;
- ☐ gli articoli 50 e 192 del d.lgs. 50/2016;
- ☐ il DPR 285 del 10.9.1990 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”;
- ☐ la deliberazione di Consiglio comunale n. 56 del 30/8/2007 di approvazione del Regolamento cimiteriale comunale, disciplinante le modalità di erogazione dei servizi cimiteriali alla cittadinanza, predisposto in ottemperanza al regolamento nazionale di polizia mortuaria sopra citato;
- ☐ lo statuto della società A.SE.P S.R.L.;
- ☐ la Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 28/03/2022 di approvazione del Bilancio di previsione 2022 -2024 e successive modifiche;

rilevato che l’art. 42, comma 2, lett. e), D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, fa rientrare nelle attribuzioni del Consiglio Comunale, fra le altre, l’organizzazione dei pubblici servizi, la concessione dei pubblici servizi e l’affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

visto il Codice degli appalti e delle concessioni, D.Lgs. 50/2016, che:

- **all’art. 5** prevede che le concessioni o gli appalti pubblici, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientrano nell’ambito di applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici quando sono soddisfatte tutte (contemporaneamente) le seguenti condizioni:

1. un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, qualora eserciti un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici, che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata; per il controllo congiunto si applica il comma 5 dell’art. 5;
2. oltre l’80% dell’attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da un ente aggiudicatore, nonché da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice;
3. nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

I commi 4 e 5 dell’art. 5 del Codice dei contratti pubblici disciplinano il controllo analogo congiunto da parte di più amministrazioni aggiudicatrici. Secondo il Codice dei contratti pubblici si ha “controllo congiunto” quanto vengono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata (beneficiaria dell’affidamento diretto) sono composti dai rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti al suo capitale. Tuttavia, è previsto che i singoli rappresentanti possano rappresentare anche varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;
- b) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano congiuntamente un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona

giuridica;

c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.

- **all'art. 192** dispone che: *“1. E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. L'Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3.*

2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

3. Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformità, alle, disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'articolo 162.”

visto altresì il D.lgs. 19/8/2016 n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” che:

- disciplina all'art. 4, fra l'altro, le finalità perseguibili mediante società in house, che hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a) “produzione di un servizio di interesse generale”, b) “progettazione e realizzazione di un'opera pubblica...”, d) “autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente...” ed e) “servizi di committenza...”;
- dispone all'art. 16 che le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati. Gli statuti delle società in house devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. Le società in house sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016;

ricordato che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 29/9/2016 si è affidata la gestione dei cimiteri S. Maddalena e di Soave alla società in house providing A.Se.P srl dal 1/10/2016 al 30/09/2018;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 28/9/2018 si è affidata la gestione dei cimiteri S. Maddalena e di Soave alla società in house providing A.Se.P srl dal 1/10/2018 al 30/09/2019;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 27/9/2019 si è affidata la gestione dei servizi cimiteriali alla società A.se.p. s.r.l dal 1/10/2019 al 31/12/2022;
- il budget 2022 di A.SE.P. s.r.l. è stato approvato dal Consiglio Comunale di Porto Mantovano

con D.C.C. n.26 del 28/3/2022;

preso atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 31/07/2020 di modifica dello statuto di ASEP Srl e della convenzione per l'esercizio del controllo analogo Asep Srl e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 31/07/2020 di adeguamento del regolamento sul controllo analogo congiunto su ASEP Srl, sono stati adeguati gli strumenti per l'esercizio del controllo analogo congiunto, rappresentati dallo Statuto sociale e dalla convenzione ex art. 30 del D. lgs. 267/2000, alle prescrizioni di ANAC contenute nella nota assunta al protocollo n. 23467/2019 in merito alla necessità di regolamentare diversamente l'esercizio del controllo analogo congiunto su ASEP Srl da parte dei soci;

richiamato in particolare:

1. **in merito al requisito del controllo analogo congiunto:**
 - a. l'art. 3 dello statuto della società A.SE.P. s.r.l.;
 - b. la convenzione sottoscritta in data 29/7/2016 dagli enti soci che esercitano servizi mediante A.SE.P. s.r.l.;
 - c. il provvedimento del Sindaco di Porto Mantovano in data 30/01/2021 n. 1 di costituzione del nuovo Coordinamento dei soci di ASEP Srl composto da n. 5 componenti ai sensi della convenzione ex art. 30 del D. lgs. 267/2000;
2. **in merito al requisito della prevalenza dell'attività** nello svolgimento dei compiti affidati dall'amministrazione aggiudicatrice:
 - a. l'art. 3 dello Statuto, che dispone che la società A.SE.P. s.r.l. è una società a responsabilità limitata a totale capitale pubblico dedicata allo svolgimento di servizi e attività di interesse generale a favore prevalentemente dei territori degli Enti Pubblici e che oltre l'80% del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci;
3. **in merito al requisito del capitale interamente pubblico**, la visura camerale del 5/12/2022 che individua la compagine societaria composta da esclusivamente da enti pubblici territoriali;

ricordato che:

- la gestione dei servizi pubblici, in ambito cimiteriale, può essere effettuata in economia diretta o attraverso le altre forme di gestione individuate dalla normativa vigente sui servizi pubblici locali, in base a modalità che garantiscano comunque il pieno soddisfacimento delle esigenze della popolazione in condizioni di equità e di decoro;
- le modalità di affidamento dei servizi di interesse generale ammesse sono:
 - la gara ad evidenza pubblica in applicazione delle norme inerenti gli appalti o le concessioni di servizi;
 - l'affidamento a società a capitale misto pubblico e privato con procedura di gara per la scelta del socio privato, a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio (procedura c.a. "a doppio oggetto);
 - l'affidamento diretto in regime di "in house providing";

considerato che, nell'ottica del miglioramento dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dei servizi cimiteriali e tenuto conto delle risorse umane, strumentali, delle attrezzature e della capacità tecnico-organizzative di cui già dispone la società A.SE.P. s.r.l. per lo svolgimento di servizi cimiteriali, l'Amministrazione Comunale, non disponendo direttamente delle necessarie risorse umane e strumentali (si ricorda che: vi è un solo operaio alle dipendenze del Comune, il rapporto medio dipendenti di ruolo/abitanti è al 30.11.2022 di un dipendente ogni 463,27 abitanti =16.755/36,17 dipendenti a tempo indeterminato; sussistono i limiti di spesa di personale definiti dall'art. 1, comma 557 e ss. della legge 27 dicembre 2006, n. 296; sussistono i limiti assunzionali definiti fra l'altro dall'art. 1, comma 228, della legge 208/2015 e dall'art. 33 comma 2 del d.l. 34/2019, convertito in L. 58/2019) ritiene di dover procedere mediante la gestione "in house" dei

servizi cimiteriali, riconosciuti dall'Amministrazione stessa quali servizi pubblici essenziali sussistendo tutti i requisiti previsti dall'ordinamento giuridico;

dato atto che:

- la disciplina generale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica è rinvenibile nell'art. 113 del d.lgs. n. 267/2000 nelle parti ancora vigenti e nell'art. 34, commi 20 e segg. del D.L. 179/2012, conv. in l. 221/2012, oltre che nella normativa comunitaria;
- ai sensi dell'art. 34, comma 20, D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012, "per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'Ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio e servizio universale, indicando le compensazioni economiche, se previste";
- ai sensi dell'art. 192 comma 2 "Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche";
- in esecuzione dell'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 l'ANAC ha emanato le Linee Guida n. 7/2017 aggiornate con determina n. 951 del 20 settembre 2017, per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi in house. Le Linee Guida n. 7/2017 hanno carattere vincolante;
- l'ANAC è il soggetto competente per il procedimento di iscrizione e di cancellazione presso l'elenco;
- il mantenimento dell'iscrizione è condizione necessaria per poter procedere con affidamenti diretti mediante il sistema dell'in house, conformi alla disciplina di settore.
- il Comune di Porto Mantovano ha presentato domanda di iscrizione all'elenco in data 30/1/2018 prot. 9205/2018. La società ASEP s.r.l. risulta iscritta all'elenco delle società *in house* tenuto da ANAC come da deliberazione di ANAC n. 887/2020. Al link <https://dati.anticorruzione.it/#/inhouse> è possibile verificare l'avvenuta iscrizione in data 23/10/2020;

atteso che:

- A.se.p. ha presentato offerta pervenuta al prot. 28521 del 13/12/2022 per la gestione dei servizi cimiteriali dal 01/01/2023 al 31/12/2024;
- è stata predisposta apposita relazione prot. 28563 del 13/12/2022 al fine di dare conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta dall'Amministrazione Comunale e per definire i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale e verificare la congruità economica dell'offerta stessa;
- è stato predisposto lo schema di convenzione allegato al presente atto;

DELIBERA

- 1) DI AFFIDARE** la gestione dei servizi cimiteriali alla società in house providing A.SE.P s.r.l. dal 1/1/2023 al 31/12/2024;
- 2) DI APPROVARE** lo schema di convenzione riportato nell'allegato 1 che regola i rapporti tra il Comune di Porto Mantovano e A.SE.P. s.r.l. relativamente alla gestione dei seguenti servizi

cimiteriali:

A-B CUSTODIA e MANUTENZIONI

C GESTIONE AMMINISTRATIVA

D OPERAZIONI CIMITERIALI

3) DI QUANTIFICARE la spesa presunta per il periodo di durata della convenzione come indicato nel riepilogo dell'offerta di A.se.p. per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2024 in euro 43.187,05 più IVA tot. 52.688,20 per l'anno 2023 (disponibili al capitolo 114800145 del bilancio 2022-2024, annualità 2023) ed euro 43.187,05 più IVA tot. 52.688,20 per l'anno 2024 (disponibili al capitolo 114800145 del bilancio 2022-2024, annualità 2024) e così 105.376,40 per il biennio 2023 2024.

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000:

1. *Responsabile del servizio interessato;*
2. *Responsabile servizio ragioneria;*

Verbalizzazione:

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “La parola al Vicesindaco Ghizzi”.

GHIZZI: “Buonasera a tutti!

Cerco di condividere lo schermo, così mi aiuto un po' nell'esposizione.

La delibera propone il rinnovo della convenzione per i servizi cimiteriali affidando ad A.Se.P. la gestione dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024. Dalla relazione del Responsabile, allegata e riportata in delibera nei passaggi salienti, si evincono in maniera chiara i presupposti di legge riguardanti la natura in house di A.Se.P. e la possibilità di affidarle i servizi cimiteriali. La convenzione disciplina infatti l'affidamento del servizio pubblico locale ad una Società in house (A.Se.P.), dotata degli strumenti di controllo e di tutte le caratteristiche necessarie per la gestione del servizio in questione.

Entrando più nel dettaglio dei numeri della convenzione, vale la pena sottolineare che rispetto a quella in scadenza l'importo viene leggermente ritoccato per adeguare i costi del servizio, incrementi relativi all'energia, costo del lavoro e forniture. L'incremento è sostanzialmente di 2.000 euro per quanto riguarda il servizio manutentivo (A e B) e 1.000 euro rispetto alla gestione amministrativa, quindi 3.000 euro rispetto al precedente importo della convenzione in scadenza. Il contributo annuo che invece il Comune prevede per la copertura dei servizi cimiteriali si riduce a poco meno di 53.000 euro, Iva inclusa. Come vedete qua, l'impegno del Comune è di 52.688 euro, quindi inferiore rispetto alla convenzione in scadenza. Questa riduzione è dovuta sostanzialmente alle scelte fatte negli anni, mirate a rafforzare la natura di corrispettivo di questo particolare servizio, soprattutto per la parte che riguarda i servizi a domanda individuale, quindi votive e operazioni cimiteriali. Nella relazione del Responsabile trovate inoltre ben spiegate le valutazioni sulla economicità del servizio dedotte dai confronti con servizi analoghi svolti da altri soggetti in altre realtà. Tra le caratteristiche del servizio che trovate nel disciplinare, cioè nella bozza di convenzione che verrà sottoscritta, segnalo la possibilità di posizionare, seppure in via sperimentale, isole ecologiche per la raccolta differenziata di rifiuti sul cimitero. Si tratta di una sperimentazione che nel cimitero di Santa Maddalena è già stata fatta in passato, ma senza troppo successo. Occorre infatti dire che la qualità della differenziazione era risultata abbastanza scadente. Ora riproviamo, contando sulla disponibilità di A.Se.P., ad una maggiore comunicazione di questo genere di servizio, sperando anche che i tanti anni di pratica sul servizio di differenziazione a Porto Mantovano portino risultati migliori.

Mi auguro quindi che la sperimentazione, che faremo partire appena possibile, ci conforti rispetto a questo obiettivo. Se sarà così, miglioreremo il servizio, in modo tale da poter differenziare con buona qualità anche sui nostri cimiteri.

Da ultimo tengo a ricordare un aspetto che considero molto importante e l'ho già fatto anche nel 2019, quando approvammo la convenzione che sta per scadere. Questa convenzione, in questi ultimi anni, ha introdotto strumenti importanti per consentire ai cittadini, oltre che al Comune, di controllare direttamente i servizi. Ovviamente mi riferisco alla Carta dei Servizi approvata nel 2018 e al questionario di Customer Satisfaction, che è compilabile sia online che direttamente agli Sportelli di A.Se.P. e che ci serve per monitorare le criticità e per migliorare il servizio che viene offerto.

Da ultimo, ovviamente rimanendo a disposizione per chiarimenti, voglio ringraziare la Responsabile del Servizio, Dr.ssa Badari, per il lavoro svolto nella predisposizione degli atti e nella preparazione della delibera che stiamo discutendo.

Se posso, chiedo al Presidente di poter fare una piccola spiegazione dei numeri, dal momento che li abbiamo e li possiamo vedere tutti.

Il costo del servizio annuale, Iva esclusa, è composto sostanzialmente da quattro voci, due delle quali sono accorpate nella prima voce. In sostanza lo schema è abbastanza semplice. Il servizio si compone del servizio di gestione, pulizia, custodia, manutenzione ordinaria delle luci votive e consumi elettrici, per un costo di 48.000 euro rispetto a questa voce; 21.000 euro di gestione amministrativa (contratti ecc.), quindi operazioni svolte dal personale di A.Se.P. e 44.892,51 euro per le operazioni cimiteriali (esumazioni, estumulazioni ecc.). Questi costi sono sostanzialmente bilanciati dai ricavi. Si parla di ricavi da privati per le operazioni cimiteriali, quindi servizi a domanda individuale, che per le tariffe applicate sono coperti per il 90%, per un importo di 40.403,26 euro. La quota stimata per le luci votive, riferita al 2022, è di 30.302,20 euro. La quota a carico del Comune, ovviamente per pareggiare i costi, è di 4.489,25 euro, quindi il 10% dei costi delle operazioni cimiteriali e 38.697 euro, che sostanzialmente coprono la rimanenza relativa ai servizi A, B e C.

Come dicevo, l'esborso del Comune, sul Bilancio, è pari a 52.688,20 euro. Questo ovviamente in una configurazione tipo, che è stata stimata sulla scorta dei dati storici. È chiaro che nel momento in cui le operazioni cimiteriali dovessero essere inferiori, piuttosto che superiori, a consuntivo le cose verrebbero sistemate affinché il servizio sia in pareggio.

Questo era giusto per spiegare un attimino come funziona. Per ora termino, ma ovviamente rimango a disposizione”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “Ringrazio l'assessore Ghizzi. Ci sono interventi? La parola al consigliere Facchini”.

FACCHINI: “Su questo punto vorrei fare delle domande. Chiedo se riguardo al punto è stata fatta una indagine di mercato e quali aziende siano state interpellate. Vorrei inoltre sapere se sono state fatte delle comparazioni dei costi della qualità riguardo la progettualità in prospettiva. Esiste un atto al riguardo? È stato posto un questionario agli utenti dei servizi erogati? L'Ente ha certificato la qualità di questi servizi pubblici erogati? Concludo dicendo che sarebbe doveroso, se non che opportuno, fare una gara pubblica in un'ottica di servizi di qualità e magari anche prevedere un rinnovo tecnico di sei mesi per dar modo di fare una gara pubblica, come sarebbe giusto, piuttosto che un affidamento diretto”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “La parola all'assessore Ghizzi”.

GHIZZI: “Io non so se il consigliere Facchini abbia avuto modo di guardare la relazione della responsabile, ma in tal caso avrà sicuramente visto quali soggetti terzi sono stati valutati. Chiaramente l'affidamento in house ha come presupposto, ovviamente oltre la correttezza dell'affidamento, quindi la possibilità di affidare alla in house il servizio, anche una valutazione sul servizio reso, che sicuramente in questi anni è stato puntuale e di buon livello. Questo è testimoniato anche dai report che abbiamo su Customer Satisfaction, infatti sono stati attivati già da alcuni anni. La Responsabile ha fatto delle comparazioni di prezzo rispetto a TEA e, come potete vedere, ha recuperato i dati di un sito (Openpolis) che, in qualche modo, comparava i costi del servizio in molti Comuni del mantovano. Come vedete, il costo del servizio a Porto Mantovano è assolutamente inferiore alla media, in quanto sono circa sei euro ad abitante. Questo a testimonianza della economicità del servizio, quindi i

feedback che noi abbiamo sia rispetto alla economicità del servizio, che sono testimoniati da questi dati comparativi e sia rispetto alla qualità del servizio, che è testimoniata dai questionari sottoposti agli utenti, ci confortano nella scelta, che nel nostro caso è una scelta auspicabile, in quanto il servizio è di buona qualità e a prezzi concorrenziali. Non c'è quindi la necessità di fare la gara quando il servizio è possibile affidarlo in house ed è economico, oltre che di qualità. Queste valutazioni sono quindi state fatte in maniera abbastanza rigorosa e scientifica. Chiaramente sulla qualità c'è la totale assenza di lamentele rispetto alle operazioni cimiteriali che vengono fatte. Per lo meno io non sono a conoscenza di lamentele riguardo alla puntualità con cui vengono fatte le operazioni cimiteriali. I questionari di Customer, che hanno segnalato delle criticità rispetto eventualmente a problemi manutentivi, in qualche modo ci sono serviti per migliorare il servizio. Questa è stata la valutazione fatta più che altro dal Responsabile”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “Ci sono altri interventi? Poiché nessun altro chiede di intervenire, pongo ai voti il punto n. 6. Anche in questo caso i consiglieri Tomirotti e Rescigno non partecipano al voto”.

I consiglieri Rescigno e Tomirotti comunicano di non partecipare alla votazione.

Consiglieri presenti in aula in modalità telematica al momento del voto n. 15.

Voti favorevoli n. 10 (Salvarani, Licon, Andreetti, Mari, Dorini, Mancini, Scirpoli, Bonora, Vanella, Bettoni), contrari n. 1 (Facchini), astenuti n. 4 (Buoli, Bindini, Luppi, Bastianini)

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di approvare la suindicata deliberazione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “Pongo al voto l'immediata eseguibilità della delibera”

Consiglieri presenti in aula in modalità telematica al momento del voto n. 15.

E SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di dichiarare, con separata votazione riportante voti favorevoli n. 10 (Salvarani, Licon, Andreetti, Mari, Dorini, Mancini, Scirpoli, Bonora, Vanella, Bettoni), contrari n. 1 (Facchini), astenuti n. 4 (Buoli, Bindini, Luppi, Bastianini), immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Presidente
MARI ROBERTO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)